

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

XLIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		MOLINAROLI	515
PRESIDENTE	512	BIANCO	515, 517
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	516, 517, 518
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle Ferrovie dello Stato. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-72-B)	512	LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	516
PRESIDENTE	512	Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):	
MATTARELLA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	512	Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	518
Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'aeronautica. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-123-B)	513	PRESIDENTE	518
PRESIDENTE	513, 514	<i>Decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, (Discussione e ratifica con modificazione): Modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici.</i> (520-85)	518
BIANCO	513	PRESIDENTE	518
IANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	513	<i>Decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, (Discussione e rinvio): Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granturco e del risone ai « Granai del popolo ».</i> (520-120)	519
Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):		PRESIDENTE	519, 520
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, sull'acceleramento per l'ammissione al gruppo « A », mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle Ferrovie dello Stato. (<i>Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato</i>). (520-107-B)	514	GERMANI, <i>Relatore</i>	519, 520
PRESIDENTE	514, 517, 518	BIANCO	519
STUANI	515	LUZZATTO	520
		<i>Decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045 (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): Istituzione degli enti comunali di consumo e concessione di relativi finanziamenti.</i> (520-49)	520
		PRESIDENTE	520, 522
		DE' COCCI, <i>Relatore</i>	520
		STUANI	520
		LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	522
		LUZZATTO	522

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

	PAG.
Decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564 (Stralcio): <i>Soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma.</i> (520-117)	525
PRESIDENTE	525
Decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, (Stralcio): <i>Modificazioni del te- sto unico sull'edilizia economica e po- polare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.</i> (520-84)	525
PRESIDENTE	525
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	525

La seduta comincia alle 9.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*E' approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Bellavista, Dossetti e Latorre, sono sostituiti, per la seduta odierna, rispettivamente dai deputati Colitto, Sullo e Capalozza.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle ferrovie dello Stato. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato). (520-72-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso interno per titoli, del personale contrattista delle ferrovie dello Stato », approvato dalla nostra Commissione, nella seduta del 16 marzo 1951, e modificato dalla corrispondente Commissione speciale del Senato, nella seduta del 19 ottobre 1951.

In assenza del relatore, onorevole Cappugi, impegnato nei lavori del congresso della C.I.S.L. a Napoli, riferirò io stesso brevemente sulle modificazioni introdotte dalla Commissione speciale del Senato.

Esse, in sostanza, consistono nell'aver colmato una lacuna lasciata aperta dalla formulazione da noi in precedenza approvata. Come i colleghi ricorderanno, avevamo stabilito che i contrattisti che avevano partecipato e vinto

un concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, fossero inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge, se questa fosse più vantaggiosa di quella dell'inquadramento ottenuto con la vincita del concorso suddetto. Si era, cioè, inteso evitare che essi, avendo vinto un concorso, e quindi avendo un titolo di più degli altri contrattisti, venissero a trovarsi in condizione di inferiorità dopo l'entrata in vigore di questa legge.

La nostra Commissione, però, non aveva indicato il posto che i contrattisti, sistemati in pianta stabile a seguito di concorso regolarmente vinto, avrebbero dovuto occupare. La Commissione speciale del Senato ha colmato tale lacuna, stabilendo per essi il diritto di essere collocati nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al decreto legislativo n. 667 predetto.

L'onorevole Cappugi mi ha dichiarato di essere favorevole all'accoglimento di tale modifica.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo si associa alle conclusioni espresse dal Presidente in qualità di relatore su questo disegno di legge, ritenendo logica ed opportuna e, quindi, accettabile, per ragioni di merito, oltre che per l'urgenza del provvedimento, la modifica apportata dal Senato.

PRESIDENTE. La modifica riguarda soltanto l'articolo 2 che la nostra Commissione, nella seduta del 16 marzo 1951, aveva approvato nel testo seguente:

« I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza fosse più vantaggiosa di quella del rispettivo inquadramento ».

La Commissione speciale del Senato lo ha così modificato:

« I contrattisti sistemati in pianta stabile a seguito di concorso diverso da quelli previsti e regolati dal decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, saranno, ai soli fini della carriera, inquadrati nel ruolo con la decorrenza prevista dalla presente legge per il concorso a cui avevano diritto di partecipare, in base al periodo di servizio prestato, se tale decorrenza fosse più vantaggiosa di quella del ri-

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

spettivo inquadramento, e con diritto di collocamento nei ruoli con precedenza sugli agenti sistemati in base al predetto decreto legislativo ».

Pongo in votazione questo nuovo testo accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'aeronautica. (Modificato dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato) (520-123-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli organici transitori degli ufficiali dell'aeronautica, il cui disegno di legge torna alla nostra Commissione a causa delle modifiche apportate dalla Commissione speciale per la ratifica del Senato.

Riferirò io stesso brevemente.

Il testo approvato dalla Commissione della Camera, nella seduta del 28 giugno 1951, era del seguente tenore:

ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, è ratificato con la seguente modificazione:

« Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« L'efficacia del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 203, relativo alle promozioni degli ufficiali dell'Aeronautica senza gli esami o corsi di cultura prescritti, ed indipendentemente dai prescritti periodi minimi di permanenza nei reparti di impiego, è estesa a tutto il 31 dicembre 1951. Per i capitani tale estensione è limitata a quelli aventi anzianità di grado precedente al 1° gennaio 1943 ».

La Commissione speciale del Senato ha, invece, nella seduta del 10 ottobre 1951, approvato il seguente testo:

ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, è ratificato ».

Non ha, pertanto, approvato la sostituzione dell'originario articolo 3 del decreto in

oggetto, ratificando puramente e semplicemente il decreto stesso.

Noi avevamo sostenuto le ragioni di questi ufficiali unicamente perché, predisposto un trattamento di particolare favore nei confronti di determinati ufficiali, si voleva fosse esteso anche ad altri. La Commissione speciale del Senato ha ritenuto di ispirarsi a criteri più rigorosi, che, indubbiamente, dal punto di vista generale degli interessi dell'amministrazione, sono più che giustificati. In relazione alla situazione particolare, volendo considerare con equità la posizione dei diversi ufficiali dell'aeronautica, il testo approvato dalla nostra Commissione poteva giustificarsi. Nella specie esiste, quindi, un contrasto fra ragioni di equità, che consiglierebbero di dare a tutti gli ufficiali dell'aeronautica un trattamento uguale, e ragioni di carattere più generale che consigliano di non estendere nel tempo un trattamento evidentemente di favore.

Dichiaro aperta la discussione sulla modificazione apportata dal Senato.

BIANCO. Sono d'opinione che si debba mantenere il testo approvato dalla Camera, per il fatto che il Governo non si è preoccupato del fatto che vi erano esami in corso, iniziati nel luglio di quest'anno. Pertanto non è logico che questo provvedimento sia modificato dal Senato. Dichiaro, quindi, che voterò per il mantenimento del nostro testo.

IANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il rappresentante del Governo concorda con il Senato, perché la modifica non faceva parte del testo originario.

Le ragioni sono di carattere obiettivo e, a mio parere, insuperabili. La Camera ha voluto stabilire un'estensione, fino al 31 dicembre 1951, per gli ufficiali dell'aeronautica, per farne una questione di equiparazione con gli ufficiali della marina e dell'esercito. In realtà, non è che agli ufficiali della marina e dell'esercito si sia voluto fare un trattamento speciale o di favore, sicché oggi si debba invocare lo stesso trattamento per gli ufficiali dell'aeronautica. Condizioni obiettive dell'esercito e della marina hanno consigliato di protrarre fino al 31 dicembre 1951 la disposizione eccezionale, senza soluzione di continuità; per l'aeronautica, invece, vi è stata soluzione di continuità, perché la disposizione eccezionale aveva già cessato di esistere con il 31 dicembre 1947. In questo periodo la disposizione non ha avuto applicazione, e quindi, gli ufficiali sono stati egualmente sottoposti ad esami, egualmente hanno sostenuto i corsi, ed

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

egualmente hanno prestato il periodo minimo di permanenza nei reparti per maturare la promozione.

Quindi, si creerebbe una condizione di sperequazione tra coloro i quali in questo periodo sono stati soggetti alla norma generale e coloro che potrebbero, oggi, con effetto retroattivo di una disposizione di carattere eccezionale, ottenere dei benefici che loro non competono.

Ma vi è qualcosa di più grave: molti ufficiali sono già stati sottoposti ad esami e non li hanno superati. Sicché, con questa disposizione, noi verremmo a promuovere quegli ufficiali che non sono stati promossi.

Considerazioni pratiche hanno consigliato, per l'esercito e la marina di continuare in quello stato di cose, perché ancora non si erano maturate le condizioni obiettive per poter procedere con la norma ordinaria. Per l'aeronautica, fin dal 1947, si è ritenuto che le condizioni di normalità fossero ritornate. Ma, in definitiva, se una sperequazione deriva oggi da questo diverso trattamento degli ufficiali dell'esercito e della marina con gli ufficiali dell'aeronautica, bisognerebbe convenire che male si è fatto, eventualmente, ad ammetterlo per gli ufficiali dell'esercito e della marina, ma non che, per ciò stesso, si debba ripetere l'errore per gli ufficiali dell'aeronautica. Tanto più, ripeto, che non si è trattato di un beneficio concesso, ma di una condizione obiettiva di cose, cessata la quale, prima nell'aeronautica e poi nell'esercito e nella marina, la disposizione generale non ha più ragione di essere.

Prego, pertanto, la Commissione di voler accettare il testo del Senato.

PRESIDENTE. Pongo allora, in votazione l'articolo unico come risulta nel testo approvato dalla Commissione speciale del Senato, contenente la ratifica pura e semplice del decreto legislativo in oggetto:

ARTICOLO UNICO.

« Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731 è ratificato ».

(È approvato).

Resta, di conseguenza, approvata anche la modifica del titolo: da « Ratifica, con modificazioni », in « Ratifica » senza l'indicazione delle modificazioni.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo, delle ferrovie dello Stato. (520-107-B).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 633, concernente l'acceleramento per l'ammissione al gruppo A, mediante concorso interno per titoli ed esami, del personale laureato di ruolo delle ferrovie dello Stato ».

Anche di questo disegno di legge è relatore l'onorevole Cappugi, il quale mi ha pregato di esprimere il suo avviso favorevole agli emendamenti che sono stati approvati dal Senato. Egli fa presente che gli emendamenti hanno carattere di urgenza e che il disegno di legge merita di essere approvato con la massima sollecitudine, soprattutto perché consentirà di bandire un concorso che deve essere perentoriamente bandito entro il 31 dicembre 1951.

Di tali emendamenti, il primo stabilisce che al concorso saranno ammessi gli agenti che « vengano ritenuti meritevoli » per il servizio prestato e per la condotta serbata. Si è così voluta modificare la dizione: « che non abbiano demeritato », che appare non conforme ad un criterio di dignità. Infatti, per gli stessi funzionari, entrare in ruolo come funzionari non demeritevoli sarebbe una tara originaria che si ripercuoterebbe sulla loro carriera.

Col secondo emendamento si ammettono anche gli agenti che rivestano una qualifica di grado 5° del personale esecutivo; e sono cinque o sei agenti in tutta Italia. Si tratta, quindi, di fare opera di giustizia verso alcuni pochi capistazione che erano stati espulsi.

Il terzo emendamento stabilisce il ripristino del testo originario e cioè, che gli aspiranti siano in possesso di una laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo A; in altri termini, non basta una generica laurea, ma una determinata laurea.

Tali emendamenti sono ritenuti dall'onorevole Cappugi corrispondenti agli interessi della categoria ed egli mi prega di esporre alla Commissione il suo vivo desiderio che le modificazioni del Senato vengano approvate e che il disegno di legge venga approvato per le ragioni di urgenza dianzi esposte.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

Dichiaro aperta la discussione su tali modificazioni.

STUANI. La dizione « che non abbiano demeritato » era appunto motivata dal fatto che l'essere ritenuti meritevoli deve essere deciso da chi in effetti deve dare tale valutazione, cioè da chi può aver modo di dire se effettivamente uno sia meritevole o meno, stabilendo quale è il merito e quale il demerito. Quindi, pur non essendo cosa molto simpatica per la Commissione che deve giudicare, avevamo stabilito la dizione « che non abbiano demeritato » per indicare una formula generica nei confronti di chi non abbia fatto nulla che possa essere in contrasto con qualche cosa.

A me pare, se non erro, che in questa questione si possa fare riferimento a qualche cosa avvenuta nel periodo fascista e, quindi, nel giudizio, si potrebbe essere messi in difficoltà con la dizione « ritenuti meritevoli ». Ricordo, appunto, che si svolse nella nostra Commissione una esauriente discussione su questa dizione « che non abbiano demeritato », la quale, per quanto non ortodossa, vorrebbe evitare ai concorrenti di trovarsi dinanzi a delle difficoltà causate anche da fatti che possono essere benissimo estranei al servizio. Per questa ragione la nostra Commissione accettò quella dizione.

Non so se la Commissione speciale del Senato abbia nuovamente esaminato le ragioni che qui furono addotte per decidere in questo senso. Intendo, cioè, precisare che non fu un errore di dizione, ma fu un risultato al quale si pervenne dopo lunga discussione ed esame, in quanto la Commissione ritenne che quella dizione fosse la più adatta per non nuocere a nessuno degli aspiranti.

MOLINAROLI. Giustamente l'onorevole Stuani ha ricordato che questa dizione fu oggetto di lunga discussione. Io, però, non ero allora d'avviso (e non lo sarei nemmeno oggi) che il concetto negativo, cioè di non avere demeritato, sia sufficiente. Ma la Commissione ne approvò la dizione. Indubbiamente, agli effetti della ammissibilità ad un concorso, il riconoscimento delle condizioni per l'ammissione dovrebbe essere positivo e non negativo, poiché si lascerebbe un senso di incertezza tutt'altro che simpatico. Inoltre, si dovrebbe pretendere che la valutazione del concorrente fosse fatta mediante una di quelle qualifiche che ricorrono nella designazione del servizio, cioè una qualifica che indichi che presumibilmente il candidato sia da giudicare in possesso di una idoneità. In conclusione, nonostante che la Commissione della Ca-

mera avesse stabilito tale concetto negativo e indefinito del « non abbiano demeritato », a me pare che sia preferibile la dizione positiva approvata dal Senato.

Rilevo, infine, che il Senato ha modificato anche l'articolo 8, demandando alla Commissione giudicatrice di giudicare anche sull'ammissione dei candidati al concorso. Sarebbe necessario chiarire a chi è demandato il compito; si potrebbe, infatti, obiettare che, trattandosi di scegliere tra funzionari che hanno già compiuto tanti anni di servizio, lasciare alla commissione di concorso anche il giudizio sull'ammissibilità dei candidati è cosa anomala. Io ritengo che l'attività meritevole o meno degli aspiranti al concorso debba essere giudicata dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie, cioè dall'organo che sempre giudica i suoi dipendenti e che è in grado di stabilire se, in base agli atti, un concorrente è meritevole o no con una determinata qualifica. Penso, dunque, che sarebbe stato meglio che il giudizio sulle qualità dell'individuo fosse stato lasciato all'organo ordinario e non alla commissione giudicatrice del concorso.

Quanto, poi, all'emendamento alla lettera b) dell'articolo 2, non so se l'esclusione del grado 5° sia stata voluta a suo tempo per questioni di persona od altro; e, pertanto, non sono in grado di valutarlo.

Quanto all'emendamento apportato alla lettera c) dello stesso articolo 2, lo ritengo giusto perché non si può ammettere in un servizio ferroviario una persona munita, per esempio, di laurea in veterinaria. In tal senso, pertanto, sarei favorevole all'approvazione delle modifiche apportate dalla Commissione speciale del Senato.

BIANCO. Le osservazioni dell'onorevole Molinaroli ci confermano l'opinione del collega Stuani secondo la quale si dovrebbe insistere, in sede di articolo 8, nel mantenimento della dizione adottata dalla Commissione della Camera. In sostanza, con la dizione del Senato, questi agenti verranno sottoposti ad un duplice concorso o giudizio da parte della stessa commissione, la quale una prima volta giudica se il candidato deve essere dichiarato meritevole o meno di essere ammesso al concorso e, una seconda volta, giudica e decide sul risultato del concorso stesso.

Io ritengo, invece, che l'agente il quale, sino al momento del concorso, non sia stato oggetto di note che ne sottolineino il demerito, possa avere diritto a partecipare al concorso. In sostanza, in base ai titoli che il candidato presenterà, la commissione giudi-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

cherà se sia meritevole di essere premiato. Quindi, dovremmo mantenere la nostra dizione.

Anche per quanto riguarda il terzo punto, sono d'opinione che si debba tornare al testo della nostra Commissione. Infatti, non so come si possa stabilire differenza tra una laurea e l'altra. Io potrei citare un episodio caratteristico: anteriormente alla prima guerra mondiale fu fatta una indagine nelle università italiane per stabilire quali fossero gli studenti più idonei e che maggiormente avessero tratto profitto, per esempio, negli studi di ingegneria; e risultò che i più idonei erano quelli apparentemente meno adatti, cioè gli studenti provenienti dagli studi classici, anziché quelli provenienti dagli istituti tecnici.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Devo, innanzi tutto, osservare che, in effetti, questa modifica da parte della Commissione della Camera fu allora determinata dalla preoccupazione che si potesse dar luogo ad atti di arbitrio e a giudizi di carattere parziale. Ora, il fatto che il giudizio sull'ammissibilità sia devoluto proprio alla Commissione di concorso, come la Commissione senatoriale ha stabilito, mi pare che elimini completamente qualunque pericolo di un giudizio arbitrario non fondato sugli atti. Infatti, sarà la stessa Commissione che deve giudicare della formazione della graduatoria e, quindi, del concorso, a stabilire, in base agli atti, quali siano i meritevoli per il servizio prestato e per la condotta serbata.

Non bisogna dimenticare che siamo, qui, di fronte ad un provvedimento di favore verso il personale, trattandosi, infatti, di passaggio dal ruolo B al ruolo A senza concorso.

Ora, può un provvedimento eccezionale di favore essere esteso a coloro che non siano meritevoli? Evidentemente il merito va accertato in base agli atti, ed è per questo che il giudizio viene affidato alla stessa Commissione. Ma non si può dire, come afferma l'onorevole Bianco, che al concorso possono essere ammessi tutti, salvo, poi, stabilire chi ne è meritevole o meno; poiché chi è ammesso è senz'altro meritevole, in quanto il concorso è aperto a tutti, non già limitato nel numero. E non solo è aperto a tutti, ma tutti devono essere sistemati, purché abbiano i requisiti di ammissibilità; siano, cioè, meritevoli per condotta e per servizio e superino il periodo di prova.

Inoltre, per quanto riguarda la laurea, mentre il decreto legislativo originario (che era ugualmente un provvedimento di favore verso questo personale), prevedeva l'esame

per il superamento del concorso, ora tale esame è stato abolito. Quindi, non si tratta più di un accesso soltanto per gli idonei, cioè per quelli che sono dichiarati tali dopo aver superato l'esame, ma di un accesso aperto a tutti, ed è evidente che una misura di tanto favore deve avere dei limiti nel merito, che deve essere accertato obiettivamente sugli atti che l'amministrazione può fornire in ordine ad ogni singolo agente; e non dalla amministrazione stessa, ma dalla commissione nominata per il concorso, della quale fanno parte i rappresentanti del personale designati dai singoli sindacati.

Tutto questo legittima la modifica in ordine alla lettera c), perché, se pure è stato abolito l'esame in questo notevole acceleramento di carriera, che comporta il passaggio da un ruolo ad un altro, è tuttavia evidente che si debba possedere una laurea che abiliti ai concorsi ordinari dell'amministrazione.

Quanto alla lettera b), la proposta è venuta da membri della Commissione. Io non mi sono opposto al Senato, perché non vi è alcun motivo per cui un capostazione che abbia la laurea non goda dello stesso beneficio. Comunque, per questo punto, mi rimetto alla Commissione. Vorrei, infine, esporre una considerazione: tutti gli interessati sono rimasti pressoché scontenti delle modifiche apportate dal Senato. Una eventuale nuova modifica porterebbe naturalmente con sé la necessità di modificare anche la data di bando del concorso, poiché non si potrebbe riuscire a bandirlo entro il 31 dicembre 1951.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei aggiungere una parola nella mia qualità di difensore della riforma della pubblica amministrazione, che è, indubbiamente, toccata da provvedimenti come questo. Non esprimo giudizi su tutto il complesso del provvedimento, in modo particolare su quello che è già stato approvato, perché gli esami retrospettivi non servirebbero a nulla. Mi limito a questo articolo 2, per aderire totalmente alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario Mattarella e prego caldamente la Commissione di evitare di introdurre in un testo legislativo dei principi profondamente aberranti dal punto di vista generale dell'ordinamento della nostra amministrazione, come quelli che si affermerebbero se il testo restasse come in precedenza approvato da questa stessa Commissione. Vorrei far presente in modo particolare quanto è contrario a tutti i principi più elementari del nostro ordinamento amministrativo ed ai principi inerenti lo stato giuri-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

dico in modo particolare, il voler ammettere che possa essere attribuito un posto di impiegato di gruppo A ad una persona, sulla base di un generico titolo di laurea. Le considerazioni svolte poco fa dall'onorevole Bianco sono perfettamente vere, ma si tratta di un problema completamente diverso. Io chiedo all'onorevole Bianco se egli, in coscienza, ritenga di poter sostenere che, quando vi sia un tizio laureato in veterinaria, per il fatto di essere tale, esso meriti di essere destinato a fare il funzionario amministrativo di gruppo A nell'amministrazione civile.

PRESIDENTE. Faccio presente che nostre eventuali modificazioni farebbero tornare il provvedimento al Senato, il quale ha già espresso un avviso piuttosto rigoroso. Si consideri, poi, la data del 31 dicembre 1951.

Poiché nessun altro chiede di parlare, do lettura dell'articolo 2, nel testo originario del decreto legislativo in oggetto:

« Ai concorsi annuali potranno essere ammessi gli agenti:

a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta sempre serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado ottavo ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo A;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore a quindici anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della Convenzione fra il Ministero della guerra e le Ferrovie dello Stato concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto ministeriale n. 2343, del 9 gennaio 1949 ».

La nostra Commissione, nella seduta del 23 giugno 1951, lo sostituì con il seguente:

« Art. 2. — È sostituito dal seguente:

« A detto concorso saranno ammessi gli agenti:

a) che non abbiano demeritato per il servizio prestato e per la condotta serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado 6°, 7° od 8° ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea;

d) che siano stati assunti nel ruolo del personale degli uffici od esecutivo mediante concorso esterno, salvo che abbiano un'anzianità di servizio di ruolo superiore ai quindici

anni, oppure assunti in servizio in base all'articolo 22 della convenzione fra il Ministero della guerra e le ferrovie dello Stato, concernente l'esercizio della linea Chivasso-Aosta, approvata con decreto ministeriale n. 2433 del 9 gennaio 1940.

Al concorso saranno ammessi, altresì, gli agenti di gruppo A provenienti da altri gruppi del personale degli uffici od esecutivo delle ferrovie dello Stato, purché all'anzidetta data dell'11 giugno 1948 od anteriormente, risultino in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ».

La Commissione speciale del Senato ha sostituito le lettere a), b), c) con le seguenti:

« a) che vengano ritenuti meritevoli per il servizio prestato e per la condotta serbata;

b) che rivestano una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, 6°, 7° od 8° ferroviario;

c) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo A; ».

Se non vi sono osservazioni, passiamo alla votazione di tali modificazioni.

BIANCO. Chiedo che le tre lettere siano votate per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera a) nel testo modificato dalla Commissione speciale del Senato, poc'anzi letto.

(Non è approvata).

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Poiché il concorso di cui all'articolo 1 deve essere indetto entro l'anno 1951, chiedo ai membri della Commissione se l'amministrazione, una volta che il concorso non venga bandito entro il 31 dicembre 1951, sia obbligata a bandirlo dopo. Io ritengo di no; vorrei che i colleghi considerassero questo punto nell'interesse degli aventi diritto.

BIANCO. Io protesto contro il sistema che viene continuamente usato ogni qualvolta si vuol far passare un provvedimento che non sodisfa alcuni membri della Commissione o della Camera. Se il Governo vuol fare approvare dei provvedimenti, esso ha tutto il tempo per farlo con estrema urgenza. Questo provvedimento, anche se modificato, potrebbe passare immediatamente al Senato, dopo di che vi sarebbe ugualmente il tempo per bandire il concorso.

MATTARELLA, Sottosegretario di Stato per i trasporti. Onorevole Bianco, io mi sono permesso di fare solo un'osservazione; del resto, la votazione è già avvenuta.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *b*) nel testo modificato dalla Commissione speciale del Senato:

« *b*) che rivestano una qualifica di grado 5° del personale esecutivo, 6°, 7° od 8° ferroviario; ».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *c*) nel testo modificato dalla Commissione speciale del Senato:

« *c*) che siano in possesso di un diploma di laurea che ne permetta l'utilizzazione nel gruppo *A*; ».

(Non è approvata).

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Prima che sia completato l'esame del provvedimento, nell'intendimento di non danneggiare gli interessati, ne chiedo la rimessione in Assemblea. Sono, infatti, convinto che, se il disegno di legge ritorna al Senato, non si potrebbe arrivare a bandire il concorso entro il 31 dicembre 1951.

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto la rimessione in Assemblea del disegno di legge in oggetto. Comunicherò alla Presidenza della Camera tale richiesta. La discussione è, pertanto, sospesa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici. (520-85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici.

In assenza del relatore, onorevole Cappugi, riferirò io stesso brevemente.

È noto che il Ministero dei trasporti deve provvedere al collaudo di numerose opere

eseguite ad impianti ferroviari e tramviari di pubblici servizi di trasporti in regime di concessione all'industria privata.

Data la limitata disponibilità di personale, non è possibile affidare tutti i collaudi in parola a funzionari tecnici di ruolo in attività di servizio, per cui si rende necessario far ricorso all'opera di funzionari tecnici a riposo.

È da osservare, al riguardo, che con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, è stato modificato l'articolo 362 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, nel senso di consentire che il collaudo dei lavori pubblici possa essere affidato anche a funzionari a riposo. Tale disposizione, peraltro, non è applicabile al collaudo delle opere eseguite ad impianti ferroviari e tramviari che sono regolate, come è noto, dalla disposizione del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Si rende, pertanto, necessario estendere la disposizione del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, anche al Ministero dei trasporti per il collaudo degli impianti di cui trattasi.

A tal uopo, è stata predisposta dal Ministro dei trasporti la ratifica, senza modificazioni, del citato decreto legislativo ed un articolo aggiuntivo che sancisce la suddetta facoltà.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, è ratificato ».

(È approvata).

Tale formula costituirà l'articolo 1 della legge di ratifica.

Do lettura dell'articolo aggiuntivo proposto.

« La collaudazione di una linea o di linee comprese in una concessione, in applicazione dell'articolo 102 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, può essere affidata dal Ministero dei Trasporti — Ispettorato Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione — ad un funzionario a riposo del Ministero stesso o di altra Amministrazione dello Stato provvisto di laurea in ingegneria.

Ai funzionari a riposo incaricati di eseguire le collaudazioni di cui al presente arti-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

colo è corrisposta l'indennità prevista dal decreto legge 17 aprile 1948, n. 926, ratificato, con modificazioni, con la legge 9 maggio 1950, n. 279 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Tale articolo costituisce l'articolo 2 della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo ». (520-120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo ».

Data l'assenza del relatore, onorevole Schiratti, invito l'onorevole Germani a riferire su questo disegno di legge.

GERMANI, *Relatore*. Questo decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, è quello che contiene le disposizioni fondamentali e generali relative agli ammassi dei prodotti agricoli: grano, orzo, segale, granoturco e risone.

Non ritengo sia il caso di passare ad una enunciazione completa del contenuto del provvedimento; in sostanza, si tratta di questo: quando viene ordinato l'ammasso di ognuno di questi prodotti agricoli fondamentali entra in azione tutta la disciplina prevista dal decreto in esame, cioè: accertamento delle coltivazioni, determinazione del quantitativo di prodotto che deve essere conferito, indicazione degli organi che devono procedere alla notificazione, modalità del conferimento, e così via, comprese anche talune disposizioni di carattere penale nei confronti di quelli che non ottemperano agli obblighi relativi.

Il decreto legislativo si riferisce — come si è detto — a frumento, orzo, granoturco, segale e risone, per i quali prodotti si prevede che, nel caso ne sia ordinato l'ammasso, si debbano applicare le disposizioni in parola; viceversa, oggi, si propone, in sede di ratifica, che vengano eliminati e prodotti orzo, granoturco e segale, perché per essi si ritiene non sia più necessario disporre l'ammasso.

Altra modificazione di rilievo è quella che deriva dalla soppressione dell'U.N.S.E.A.; poiché tutta la disciplina di ammasso era affidata a questa organizzazione che, con legge approvata dal Parlamento, è stata soppressa, occorre provvedere alla sostituzione dell'organo relativo; affidate di fatto le funzioni di ammasso agli ispettorati dell'agricoltura, si propone, pertanto di sostituire, laddove si parla di U.N.S.E.A., « gli ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno ».

Queste sono le caratteristiche fondamentali del provvedimento con le relative modifiche che potremo esaminare partitamente in sede di articoli.

All'articolo 1 è stato proposto un emendamento consistente nella soppressione delle parole « orzo, granoturco e segale ».

Tale articolo, così formulato, prevedeva un vincolo totale del prodotto in granello per il frumento, l'orzo, il granoturco e la segale.

Ora, mentre per il 1947 sono state dettate disposizioni per tutti i suddetti prodotti, oggi si propone di limitare tale vincolo soltanto al frumento ed al risone, liberandone l'orzo, il granoturco e la segale in relazione alla mutata situazione delle esigenze della alimentazione.

Altro emendamento riguarda il quarto comma dell'articolo 2, che si propone di sostituire con il seguente:

« Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Allegata al decreto legislativo in oggetto, vi è una lunga tabella nella quale sono indicate quali sono le trattenute, che possono essere fatte sul prodotto e che, quindi, sono esentate dall'ammasso.

Questa disposizione si riferiva al 1947, ma per il futuro, poiché le necessità dell'alimentazione possono essere modificate, può rendersi anche necessario modificare la disciplina prevista dalla tabella del 1947.

L'emendamento mira, appunto, a delegare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando si provvede a disciplinare l'ammasso, ad indicare quali sono queste trattenute, anno per anno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BIANCO. Per una questione preliminare; noi non siamo favorevoli a queste deleghe di poteri al Ministro dell'agricoltura; in questo caso, poi, la delega dovrebbe riguardare non soltanto limitazioni al quantitativo da trattenere, ma anche la designazione delle categorie

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

ammesse, o meno, ad esercitare il diritto di trattenuta. Quindi, se il Ministro ritiene che oggi vi siano categorie che non abbiano più diritto alla trattenuta, o ne voglia includere altre, o se ritiene che i quantitativi debbano essere modificati, comunichi, per quest'anno, quali sono le categorie che sarebbero ammesse, ed i quantitativi della trattenuta. Per gli anni seguenti si provvederà separatamente.

PRESIDENTE. La richiesta dell'onorevole Bianco non è più conforme alla presente situazione, poiché siamo, infatti, in un periodo di libera commerciabilità del grano, della segale e del risone. Quindi, determinare la trattenuta oggi, non ha valore attuale.

GERMANI, Relatore. Io ho una buona esperienza in materia, e trovo che è estremamente difficile in un provvedimento legislativo stabilire la misura di queste trattenute. Per quello che si riferisce al quantitativo, si tratta di una materia che riveste più carattere regolamentare che legislativo. Quindi, lasciare una certa discrezionalità al Ministro dell'agricoltura, in possesso di tutti gli elementi di valutazione, mi pare molto più conveniente.

Se ratificassimo, oggi, la tabella annessa alla legge del 1947, senza modificarla, faremo cosa non più corrispondente ai tempi, perché l'ammasso del grano, che allora era totale, è stato, oggi, sostituito da quello per contingente; sostituzione questa che ha modificato tutta la disciplina.

LUZZATTO. È vero che tutto questo è superato, però, questa legge ha importanza, perché costituisce la base su cui dovrebbero disporsi, per l'avvenire, i provvedimenti di ammasso.

Io sono d'accordo con quanto ha detto il collega Bianco: queste deleghe al Ministro — in questo caso non si tratta nemmeno di una delega al Governo — suscitano qualche preoccupazione.

Nel decreto che oggi dobbiamo ratificare era compresa una tabella, per modificare la quale, ragioni di tecnica legislativa vorrebbero si ricorresse ad un altro decreto. Non vedo come si possa affidare al Ministro la potestà di variare queste categorie, la cui determinazione corrisponde ad una valutazione di carattere obiettivo. Quindi, per lo meno la determinazione delle categorie dovrebbe essere lasciata ad un provvedimento legislativo; comunque, con decreto, potrebbe essere stabilito il quantitativo delle trattenute.

GERMANI, Relatore. Trattandosi di una questione così importante, io chiederei al Pre-

sidente della Commissione di rinviare la discussione del provvedimento, in attesa che intervenga un rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio.

(È approvata).

La discussione del presente disegno di legge è, pertanto, rinviata.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli enti comunali di consumo e la concessione dei relativi finanziamenti. (520-49).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520-49, concernente la ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, relativi alla istituzione degli enti comunali di consumo e la concessione dei relativi finanziamenti, già esaminato dalla nostra Commissione nella seduta del 5 luglio 1951 e rinviato in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riassumere la precedente relazione.

DE' COCCI, Relatore. I decreti legislativi in oggetto concernono rispettivamente la istituzione di enti comunali di consumo e la concessione dei relativi finanziamenti. Il primo di essi, nell'istituire, in via obbligatoria, per i comuni con popolazione superiore a 200 mila abitanti, gli enti comunali di consumo a gestione autonoma, affidava ai medesimi il compito di provvedere — mediante reperimenti diretti — all'approvvigionamento dei prodotti e delle derrate non razionate di più largo consumo ed alla loro distribuzione ai consumatori al prezzo di costo, maggiorato delle sole spese di gestione.

Successivamente, il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, estese l'attività degli enti stessi anche ai generi di maggior consumo allora ancora sottoposti a regime vincolativo, previa autorizzazione dell'Alto Commissariato dell'alimentazione.

Per assicurarsi i finanziamenti necessari per la loro attività, gli enti dovevano promuovere trattative con aziende di credito e istituti di risparmio, onde ottenere la concessione di mutui con aperture di credito in conto corrente. Da parte dello Stato, fu prevista

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

una garanzia, prima in forma sussidiaria e nella misura del 60 per cento (con il primo decreto legislativo) e, successivamente, (con il secondo decreto legislativo) nella forma solidale e nella misura del 70 per cento.

Su 140 enti, alla fine del 1949, solo venti si avvalsero della garanzia statale e solo cinque nella forma solidale. Quindi, questa forma di garanzia — è opportuno constatarlo — ha operato in pochi casi.

L'ammontare dei mutui stipulati o concordati è di 700 milioni complessivamente, di cui 513 milioni con garanzia statale, che diventano, poi, 441 milioni con alcune revoche di garanzia.

L'azione di questi enti è stata benemerita soprattutto, in un primo tempo, per la funzione calmieratrice che hanno potuto esercitare per i generi non razionati. Però, la loro vita è stata stentata e difficile, soprattutto per la diffidenza delle aziende di credito che dovevano concedere mutui a cui non erano consueta addivenire e nonostante la garanzia statale. Vita difficile e stentata anche per la pesantezza, poi, di organi pubblici gestiti da comuni in un campo dove è tipica la dinamica dell'attività commerciale delle piccole aziende, di solito private.

In sede di ratifica, il Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero del tesoro ha proposto alcuni emendamenti, in particolare suggeriti dalle mutate situazioni attuali rispetto a quelle del 1946-47. L'approvazione di questi emendamenti è ritenuta urgente da parte dei Ministeri interessati, soprattutto a causa dei dissesti finanziari verificatisi con ritmo crescente nella gestione dei diversi enti, col conseguente obbligo dello Stato di sostituirsi agli enti stessi nei rapporti con gli istituti di credito finanziatori, a favore dei quali venne accordata la garanzia statale in base all'articolo 6 del primo decreto legislativo e all'articolo 2 del secondo decreto legislativo.

Pertanto, i Ministeri stessi ritengono che l'erario non debba assumere, per il futuro, ulteriori impegni a favore di tali enti, onde evitare nuovi oneri e rischi, e che le facoltà di concedere garanzie e, quindi, i controlli relativi nella gestione, siano, in via generale, revocate.

Le forme di controllo esistenti vengono mantenute in via transitoria per gli enti ai quali la garanzia è stata già concessa. Come conseguenza, deve cadere la obbligatorietà la istituzione di questi enti per i comuni con popolazione maggiore ai 200 mila abitanti. L'istituzione resta facoltativa e verrà rimessa

alla valutazione delle stesse amministrazioni interessate e della Giunta provinciale amministrativa che dovrà approvare la relativa delibera.

Di fronte a questi emendamenti proposti dal Governo, confesso che, in un primo momento, ho provato una certa perplessità. Però, tenendo conto che la possibilità di istituire enti comunali di consumo rimane, che viene solo a mancare la garanzia statale dei finanziamenti; che lo Stato deve, ad un certo momento, pur sentire la necessità di limitare questi oneri e questi rischi a catena che possono succedersi con ritmo crescente; pensando che la mancanza di una comoda garanzia statale può meglio stimolare l'iniziativa, o meglio selezionarla, io ritengo che la Commissione possa provare gli emendamenti proposti dal Governo.

Debbo aggiungere un solo emendamento, che è conseguenza dello stato attuale delle cose nel campo sindacale. All'articolo 3, lettera c), del decreto legislativo n. 90, si prevede ancora il rappresentante della Camera di lavoro in rappresentanza dei consumatori. Dato che la situazione attuale non più di unità sindacale, riterrei opportuno sostituire l'espressione « da un rappresentante dei consumatori designato dalla Camera provinciale del lavoro », con l'altra « da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

STUANI. Nell'esposizione fatta dal relatore vi è una contraddizione in termini. Egli ha detto che, poiché questi enti hanno dato un risultato positivo, oggi non vi è più bisogno di essi, data la migliorata situazione in Italia e nel mondo nel campo dell'alimentazione e non è più necessaria una azione calmieratrice. Quindi, lo Stato può disinteressarsi di questo sistema di distribuzione di generi di largo consumo e di prima necessità.

Ora, ciò non è esatto perché lo Stato non può disinteressarsi di un settore così importante, dato che la situazione non è tanto normale e non vi sono accenni di distensione internazionale.

Il relatore ha parlato del peso che avrebbero queste garanzie sul bilancio dello Stato ed ha accennato a qualche centinaio di milioni complessivamente, assommando a tale cifra le perdite verificatesi per dissesti e fallimenti; inoltre ha affermato che, d'altra parte, è naturale che le banche siano restie a concedere finanziamenti poiché non vedono con favore il sorgere di tali enti di distribuzione e di consumo.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

Io non riesco invece a capire perché lo Stato debba disinteressarsi di questo settore; e ritengo che questa azione calmieratrice debba ancora esistere.

Faccio, inoltre, osservare che la perdita di questi enti non si aggira sul centinaio di milioni, ma su qualche decina.

Noi siamo contrari anche perché le argomentazioni del relatore non ci hanno convinti; non si può, infatti, dire: poiché si è perso qualche centinaio di milioni, si liquidino questi enti, quando essi possono ancora servire. È questo un procedere poco conforme agli interessi generali ed a quelli del Governo.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Partecipo a questa seduta in sostituzione del collega sottosegretario per l'interno, onorevole Bubbio, assente per impegni di Governo. Sono, però, particolarmente lieto di esaminare questo provvedimento, il quale, se è di competenza specifica del Ministero dell'interno, tuttavia investe anche la competenza di altri settori, quale ad esempio quello della riforma dell'amministrazione.

Mi permetto di dissentire, in modo radicale, dalle affermazioni dell'onorevole Stuani, soprattutto perché lo Stato deve intervenire in quei settori dove il suo intervento è richiesto dai pubblici interessi, e tale intervento deve essere naturalmente condizionato alle necessità del momento.

Ho potuto constatare, con sorpresa e con vivo rammarico, studiando i problemi concernenti il mio Sottosegretariato, che sopravvivono ancora numerosissimi enti pubblici creati nel periodo della guerra e nelle contingenze immediate del dopoguerra e che avrebbero già dovuto, logicamente, essere soppressi.

Alcuni, infatti, sono stati soppressi, ma altri vivono esclusivamente per la comodità dei dipendenti e dei dirigenti. L'opera di smobilitazione di questi enti è estremamente lenta, mentre avrebbe dovuto essere molto più celere. Bene ha detto il relatore, che questi enti comunali di consumo hanno dato, nel momento in cui furono istituiti, dei buoni risultati, anche se purtroppo vi sono stati molti casi di cattiva amministrazione. Naturalmente, la situazione del 1946, per quanto riguarda, in specie, il reperimento dei generi alimentari, è assolutamente diversa (malgrado il pessimismo degli onorevoli colleghi dell'opposizione) da quella del 1951, anzi, aggiungo che è senza confronti. Ora, è da do-

mandarsi: deve sussistere tutto quello che è stato l'intervento dello Stato in una funzione che quella situazione particolare richiedeva?

L'onorevole Stuani dice che lo Stato vuol smobilitare, vuol disinteressarsi di questo settore del controllo dei prezzi, invece di agevolarlo. Non è vero: il Governo non vuol disinteressarsi di questa materia; anzi, quotidianamente, esso interviene attraverso i suoi organi di carattere stabile, destinati precisamente a questo compito, a regolare i prezzi del mercato. È chiaro che se un ente comunale di consumo funziona bene può benissimo sussistere, ma deve amministrarsi da sé e non contare su eventuali sovvenzioni dello Stato. Le perdite accertate si aggirano su decine di milioni e, secondo le previsioni del momento, i duecento milioni sono già largamente superati. E, a questo punto, integro la relazione dell'onorevole De' Cocci, per ricordare che già si sono stanziati 600 milioni per tali perdite, ed è evidente come non si possa proseguire su questa strada.

LUZZATTO. Tuttavia, questo provvedimento può avere delle conseguenze per quanto riguarda l'amministrazione degli enti locali, specie tenendo in considerazione le spese obbligatorie e le spese facoltative, in quanto con la modifica, la Giunta provinciale amministrativa e la Commissione centrale della finanza locale possono praticamente intervenire in queste iniziative degli enti locali.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Le Giunte provinciali amministrative valuteranno le varie situazioni degli enti comunali di consumo in base a degli elementi concreti, per cui, qualora gli enti di consumo dovessero pesare troppo sull'amministrazione comunale, potranno essere soppressi.

Concludo, pertanto, raccomandando alla Commissione l'approvazione degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Se non vi sono osservazioni do lettura degli emendamenti che porrò successivamente in votazione.

Pongo, innanzi tutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

L'articolo 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è del seguente tenore:

« L'Ente comunale di consumo è retto da una Commissione amministratrice nominata dal Consiglio comunale ed è composta:

a) dal sindaco o da un assessore da esso delegato, presidente;

b) da due consiglieri comunali;

c) da un rappresentante dei consumatori designato dalla Camera provinciale del lavoro;

d) da un rappresentante dei produttori designato dalla Camera dell'agricoltura, industria e commercio ».

L'onorevole De' Cocci propone di sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) da due rappresentanti dei consumatori designati dalle locali organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

Pongo in votazione tale modificazione.

(È approvata).

Il Governo propone di aggiungere all'articolo 3 il seguente comma:

« I componenti della Commissione amministratrice restano in carica per la durata di due anni e possono essere confermati ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo in esame sono del seguente tenore:

ART. 4.

« L'Ente comunale di consumo ha bilancio proprio separato da quello del Comune ».

ART. 5.

« L'Ente comunale di consumo è posto sotto la vigilanza del prefetto al quale devono essere trasmessi i bilanci ed i rendiconti di esercizio, per l'approvazione da parte dei competenti organi ».

Il Governo propone di sostituirli con il seguente:

« Gli Enti comunali di consumo hanno personalità giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del prefetto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo in oggetto sono del seguente tenore:

ART. 6.

« Il Ministero dell'interno, di concerto col Ministero del tesoro, su istanza dei Comuni o dei Consorzi può concedere garanzie fino al limite del 60 per cento sulle somme mutuate agli Enti comunali di consumo ».

ART. 7.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio per l'attuazione delle norme di cui al presente decreto ».

Il Governo ne propone la soppressione. Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

La formula di ratifica e tutte le modificazioni testé approvate costituiranno l'articolo 1 della legge di ratifica.

Pongo in votazione l'altra formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

L'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, è del seguente tenore:

« All'articolo 1 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è sostituito il seguente:

« Sono istituiti gli Enti comunali di consumo a gestione autonoma, con il compito di provvedere, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento di prodotti e derrate non razionati di più largo consumo ed alla loro più rapida ed economica distribuzione alla popolazione, ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione.

Agli Enti predetti potrà, inoltre, essere affidata, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, o dai suoi organi periferici, anche la distribuzione dei generi alimentari razionati e contingentati, attribuendosi, pertanto, agli Enti stessi, le funzioni di grossisti e di distributori al consumo dei generi suddetti, con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di distribuzione di generi alimentari razionati.

L'istituzione degli Enti comunali di consumo è obbligatoria nei Comuni con popolazione superiore ai 200 mila abitanti.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

Negli altri comuni tale istituzione è facoltativa. È consentita la costituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo.

Le Aziende annonarie comunali attualmente esistenti, sono assorbite dagli Enti di nuova istituzione ».

Il Governo ne propone la sostituzione con il seguente:

« Al fine di esercitare azione moderatrice sui prezzi delle merci di generale consumo, i comuni possono istituire Enti di consumo.

L'istituzione di detti Enti è disposta dal Consiglio comunale mediante deliberazione soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Per il conseguimento dei fini istituzionali, gli Enti comunali di consumo provvedono, mediante reperimento diretto, all'approvvigionamento delle merci di più largo consumo ed alla loro distribuzione alla popolazione ai prezzi di costo maggiorati delle spese di gestione. Essi sono tenuti a prendere ogni utile iniziativa, compresa quella della gestione di spacci di paragone, sia nei mercati all'ingrosso per il rifornimento dei dettaglianti, sia nei mercati al minuto per la vendita diretta al pubblico.

È consentita l'istituzione di appositi consorzi fra Enti comunali di consumo con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel titolo 4° del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 ».

Pongo in votazione tale sostituzione.

(*È approvata*).

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto in oggetto sono del seguente tenore:

ART. 2.

« Il limite della garanzia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è elevato al settanta per cento delle somme mutate a ciascun Ente comunale di consumo. Tale garanzia potrà essere accordata anche in forza solidale ».

ART. 3.

« Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno designati gli istituti di credito che possono concedere finanziamenti con garanzia statale agli Enti comunali di consumo ».

ART. 4.

« Delle Commissioni amministratrici, previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, è chiamato a far parte l'intendente di finanza territorialmente competente od un funzionario da lui delegato.

I bilanci degli Enti comunali di consumo, oltre che ai prefetti, giusta quanto dispone l'articolo 5 del suddetto decreto legislativo, dovranno essere comunicati anche al Ministero del tesoro, il quale potrà procedere ad ispezioni straordinarie, oltre quelle normalmente previste, sull'andamento della gestione degli Enti medesimi ».

ART. 5.

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto ».

ART. 6.

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, per le attuazioni delle norme contenute nel presente decreto ».

Il Governo ne propone la soppressione.
La pongo in votazione.

(*È approvata*).

La formula di ratifica e le modificazioni testé approvate costituiranno l'articolo 2 della legge di ratifica.

Il Governo propone i seguenti articoli aggiuntivi. Ne do lettura e, se non vi sono osservazioni, li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

« A carico degli amministratori e dei dipendenti degli Enti comunali di consumo sono applicabili, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal Codice penale, le disposizioni concernenti le responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chiunque maneggi denaro pubblico, previste dalla legge comunale e provinciale vigente ».

(*È approvato*).

ART. 4.

« Nei confronti degli Enti comunali di consumo che fruiscono attualmente della garan-

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

zia statale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1045, restano applicabili transitoriamente, fino al termine della garanzia medesima, le disposizioni contenute nell'articolo 4 di quest'ultimo decreto legislativo e gli Enti medesimi continueranno a comunicare i propri rendiconti annuali, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, anche al Ministero del tesoro ».

(È approvato).

ART. 5.

« Per fronteggiare gli oneri dipendenti dalla già concessa garanzia statale è autorizzata la spesa di lire 600 milioni.

Il fondo di cui al precedente comma deve essere utilizzato per il pagamento delle quote di ciascun mutuo, nella misura e con le modalità stabilite nel decreto di concessione della garanzia ».

(È approvato).

ART. 6.

« Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge sarà provveduto con le disponibilità residue iscritte, in dipendenza dell'autorizzazione avutane con il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 90, al capitolo 789 aggiunto dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50: " Sovvenzioni ad Enti per conto dello Stato nelle spese di impianto di ristoranti popolari " ».

La suddetta somma di lire 600 milioni sarà versata ad apposito capitolo di entrata del corrente esercizio finanziario da istituirsi nella categoria " entrate effettive " ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Se la Commissione concorda, la Presidenza è autorizzata al necessario coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564: concernente soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma.

PRESIDENTE. L'onorevole De' Cocci ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 22 novembre

1946, n. 564, concernente la soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-117.

Stralcio del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165. (520-84).

L'onorevole Rocchetti ha proposto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1174, concernente modificazioni alle disposizioni del testo unico sull'edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-84.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, dei decreti legislativi 13 settembre 1946, n. 90, e 8 settembre 1947, n. 1045, concernenti la istituzione degli enti comunali di consumo e la concessione di relativi finanziamenti » (520-49):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 luglio 1947, n. 667, concernente sistemazione a ruolo, mediante concorso in-

 COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1951

terno per titoli, del personale contrattista delle ferrovie dello Stato » (520-72-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 341, concernente modificazioni alla legge 20 marzo 1865, numero 2248, per la collaudazione dei lavori pubblici » (520-85):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 731, concernente gli orga-

nici transitori degli ufficiali dell'aeronautica » (520-123-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	20
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ambrosini, Bettiol Giuseppe, Bianco, Capalozza, Chini Cocoli Irene, Codacci Pisanelli, Colitto, De' Cocci, De Michele, Geraci, Germani, Lozza, Luzzatto, Marazza, Molinaroli, Notarianni, Petrilli, Quarrello, Rapelli, Reali, Sampietro Umberto, Spoleti, Stuani e Sullo.

La seduta termina alle 12.